

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

7^a (Istruzione)

e

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente dell'8^a Comm.ne
SAMMARTINO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Spitella.*

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Integrazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria** » (2013).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si riprende l'esame sospeso il 22 maggio scorso.

In un breve intervento introduttivo il presidente Sammartino riepiloga il precedente iter, e formula l'augurio che il dibattito possa concludersi entro oggi.

Ha quindi la parola il sottosegretario alla pubblica istruzione Spitella che fornisce dati ulteriormente aggiornati circa gli oneri relativi alla revisione dei prezzi, ammontanti

al 20 maggio 1975, per opere già eseguite, a miliardi 14,7, e per le opere in corso di esecuzione, a miliardi 17,9.

Ulteriori indicazioni riguardano il completamento dei lavori relativi a progetti già approvati ma non appaltati per mancanza di finanziamento: tenuto conto del movimento dei prezzi, detta cifra è pari a miliardi 63,3.

Per il completamento del fabbisogno edilizio l'occorrenza risulta quindi di miliardi 95,9, cui va poi ad aggiungersi una previsione di miliardi 29,5 per attrezzature e arredi. Un ultimo gruppo comprende infine opere i cui progetti non sono stati ancora approvati, la cui spesa è calcolata in miliardi 53,7.

Conclusa l'esposizione dei dati, il sottosegretario Spitella mette in luce l'esigenza di una sollecita approvazione del provvedimento, che rimetterebbe in moto l'attività per l'edilizia universitaria limitatamente ai lavori in corso di esecuzione mentre, per le nuove opere del prossimo periodo dal 1975 al 1981, provvederà il piano pluriennale già approntato dal Governo e deferito all'esame delle Commissioni riunite stesse (disegno di legge n. 2012).

Nel dibattito che segue, intervengono i senatori Crollalanza, Moneti, Papa, Cebrelli, Rossi Dante, Samonà e Ada Valeria Ruhl Bonazzola.

Il senatore Crocchiani giudica sufficientemente chiarificatori i dati forniti dal rappresentante del Governo, e pertanto ritiene che possano considerarsi superate le preoccupazioni affiorate nel precedente corso del dibattito: conclude pertanto esprimendo lo avviso che il provvedimento possa essere approvato senza modificazioni, riservando nuovi approfondimenti al dibattito sul richiamato provvedimento di piano.

Il senatore Moneti pone un quesito riguardante l'edilizia di competenza delle opere universitarie, che il sottosegretario Spitellica precisa essere compresa nelle spese da finanziare, richiamandosi il disegno di legge in esame alle norme della legge n. 641 del 1967.

Anche il senatore Papa ritiene che le informazioni fornite dal rappresentante del Governo abbiano valso a meglio precisare il quadro di riferimento per quanto, egli osserva, le cifre fornite appaiono in qualche misura difformi da quelle indicate precedentemente. Ad ogni modo, ad avviso dell'oratore, dato il divario fra fabbisogno (pari a circa 93 miliardi) e disponibilità immediate (pari appunto ai 50 miliardi di cui al provvedimento in esame), occorrerà mettere ordine nelle necessarie scelte di priorità, fissando legislativamente i criteri da seguire, che dovranno essere nel senso di coprire anzitutto le maggiori spese per revisione dei prezzi delle opere eseguite e poi quelle necessarie per il completamento delle opere in corso di esecuzione, e ciò anche per correggere le dispersive indicazioni, contenute nella nota introduttiva al disegno di legge.

Anche il senatore Cebrelli ritiene che occorra precisare normativamente i criteri di scelta fra i lavori da finanziare, al fine di evitare, fra l'altro, possibili manovre clientelari.

Il giudizio del senatore Dante Rossi, in materia di scelte, è che la precedenza vada data non solo ai finanziamenti per revisione dei prezzi e per il completamento delle opere in corso di esecuzione (cosa su cui il consenso appare unanime), ma anche ai finanziamenti per attrezzature e arredamenti, evidentemente altrettanto necessari per rendere funzionanti gli edifici ultimati.

La preoccupazione del senatore Samonà è invece che, senza precise indicazioni preferenziali stabilite in via generale, possa riprodursi il conosciuto fenomeno della polverizzazione dei finanziamenti, con la conseguenza di arrivare solo in pochi casi all'effettivo completamento delle opere.

Della necessità di stabilire i criteri di carattere generale sulle priorità da assegnare nei vari finanziamenti è convinta anche la senatrice Ruhl Bonazzola, la quale suggerisce pertanto di modificare in tale senso il provvedimento in esame.

Agli oratori intervenuti replicano i relatori Grossi ed Ermini, entrambi d'accordo sulla necessità di approvare il disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

In particolare il senatore Grossi fa notare che lo stanziamento dei 50 miliardi, da inquadrare nel sistema della già citata legge n. 641 del 1967, è destinato a riattivare il meccanismo, ora fermo, dell'edilizia universitaria, mentre al compito di un riesame globale e di una nuova impostazione di piano per il prossimo quinquennio, provvederà il già menzionato disegno di legge n. 2012, che ritiene debba essere immediatamente affrontato dalle Commissioni riunite.

Anche il senatore Ermini mette in luce la grande urgenza di un provvedimento di finanziamento per le opere o completate o avviate sulla base del primo piano pluriennale sull'edilizia scolastica e universitaria; quanto al problema delle priorità, egli è di avviso che si tratti di un problema che, valutando i vari elementi via via da acquisirsi per i singoli casi, sarà compito dell'Esecutivo risolvere.

Conclude il dibattito il sottosegretario Spitellica che si richiama ai ripetuti interventi del Governo a chiarificazione del provvedimento in esame e ribadisce, quanto alle osservazioni formulate nel corso della seduta, che le scelte dovranno essere fatte, ovviamente, cercando di evitare che le opere iniziate restino incompiute.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1 vengono presentati tre emendamenti: il primo è del relatore Ermini, ed ha carattere formale; il secondo è del senatore Dante Rossi ed è rivolto a precisare

che lo stanziamento dei 50 miliardi dovrà servire a finanziare i maggiori oneri dovuti a revisione dei prezzi per le opere già eseguite, il completamento delle opere già approvate solo parzialmente eseguite, nonché l'esecuzione di progetti esecutivi già appaltati; il terzo è dei senatori Veronesi, Mingozzi, Scarpino, Sgherri, Papa, Urbani, Piovano, Ada Valeria Ruhl Bonazzola e Maderchi: intende portare da 50 a 70 miliardi l'ammontare dello stanziamento che propone di destinare per 34 miliardi al completamento delle opere in corso, e per la restante parte alla copertura dei maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi.

Il primo emendamento viene accolto dalla Commissione; il secondo, dopo che i relatori Grossi ed Ermini ed il sottosegretario Spitella si sono dichiarati contrari, e dopo un intervento del senatore Samonà, viene respinto dalla Commissione. Il senatore Veronesi illustra il punto di vista dei senatori comunisti sulla base dell'emendamento da loro presentato, sul quale peraltro non insiste.

Il senatore Crollalanza in seguito a una precisazione procedurale del Presidente dichiara di non insistere poi su un proprio ordine del giorno (contenente un invito al Governo a destinare i 50 miliardi stanziati, con precedenza assoluta, al completamento delle opere in corso e alla revisione dei prezzi delle opere eseguite, e soltanto per la eventualità che, assolti tali compiti, sussistano ulteriori disponibilità finanziarie, a nuove opere che si riferiscano peraltro a complessi edilizi già programmati).

L'articolo 1 è quindi approvato nel suo insieme, con la modifica anzidetta.

Si passa all'articolo 2.

I senatori Veronesi, Sgherri, Mingozzi, Scarpino, Papa, Maderchi, Piovano e Ada Valeria Ruhl Bonazzola ritirano un loro emendamento collegato a quello presentato all'articolo precedente.

Quindi l'articolo 2 è approvato senza modificazioni.

Il disegno di legge è successivamente approvato nel suo insieme. Il voto favorevole dei senatori democratici cristiani è annun-

ciato dal senatore Santalco, e quello, del pari favorevole dei senatori socialisti, dal senatore Stirati. Annunciano voto favorevole anche i senatori Samonà, Crollalanza e Cirielli. Si astengono i senatori comunisti.

« Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria » (2130).

(Rinvio della discussione).

Su proposta del senatore Dante Rossi, lo inizio della discussione viene rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

« Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria » (2012).

(Rinvio dell'esame).

Su proposta del relatore alle Commissioni riunite Grossi, viene costituita una Sottocommissione per lo studio dei problemi oggetto del provvedimento, e l'esame viene rinviato ad altra seduta, in attesa delle conclusioni di tale Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 12.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente
TESAURO

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Nucci e per l'interino La Penna.

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

PER LA MORTE DEL SENATORE ARENA

Il presidente Tesauro ricorda con commosse parole il senatore Arena, membro della Commissione, recentemente deceduto. Dopo avere posto in rilievo le sue alte doti di animo e di ingegno e la sua fattiva partecipazione ai lavori del Senato, egli assicura che si farà interprete dell'unanime cordoglio del-

la Commissione presso la famiglia dello scomparso.

INTEGRAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente informa di avere chiamato a far parte della Sottocommissione per i pareri il senatore Germanò, in rappresentanza del Gruppo liberale.

ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE

La Commissione procede alla votazione per la nomina di un Vice Presidente, in sostituzione del senatore Modica dimissionario.

Risulta eletto il senatore Germano.

Il presidente Tesauro avverte che, avendo finora il senatore Germano ricoperto la carica di segretario della Commissione, si rende necessario procedere alla sua sostituzione. L'elezione relativa avverrà nella prossima seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato** » (2001), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il relatore alla Commissione, senatore Treu, riferisce in senso favorevole sul disegno di legge, che modifica l'articolo 8 dello statuto degli impiegati civili dello Stato in modo da consentire, per un periodo superiore a quello previsto dall'attuale normativa, l'utilizzazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'assunzione degli idonei, in caso di rinuncia, decadenza e dimissioni dei vincitori.

Il presidente Tesauro prospetta alla Commissione l'opportunità di migliorare, sotto un profilo formale, il testo in discussione, specificando che il termine di decorrenza per la nomina degli idonei subentranti decorre dalla data di approvazione della graduatoria degli idonei, al fine di evitare qualsiasi possibilità di errori interpretativi.

Su questo rilievo si apre un dibattito, nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori Branca, Barra, Murmura, il relatore Treu ed il sottosegretario Nucci. Gli oratori si esprimono per il mantenimento dell'articolo unico del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, in quanto l'articolo 8 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, su cui il provvedimento in discussione si innesta, contiene implicitamente il riferimento alla graduatoria degli idonei.

Dopo un intervento del sottosegretario La Penna, che segnala l'opportunità di una sollecita approvazione del disegno di legge nel testo in discussione, tenuto conto che l'articolo 8 del predetto statuto non ha mai dato luogo per questo aspetto a controversie interpretative, il sottosegretario Nucci ed il relatore Treu propongono alla Commissione l'approvazione del disegno di legge senza alcuna modificazione.

A conclusione, la Commissione approva l'articolo unico nel testo in discussione.

IN SEDE REFERENTE

« **Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale** » (1746), d'iniziativa dei senatori Salerno ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 5 marzo scorso la Commissione aveva deliberato di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge in titolo nella sede deliberante; sempre nella stessa seduta era stata costituita una Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare del provvedimento. A tale richiesta — prosegue il presidente Tesauro — è stato peraltro risposto in senso negativo, rinviando ogni ulteriore decisione alla conclusione dei lavori della predetta Sottocommissione.

Il senatore Agrimi prospetta l'esigenza di proseguire sollecitamente l'esame del disegno di legge, anche nella sede referente, stante l'urgenza di provvedere alla sistemazione dei segretari comunali incaricati.

La Commissione, in considerazione anche dell'assenza del relatore che dovrebbe rife-

rire sui lavori svolti dalla Sottocommissione, decide di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

« **Disposizioni relative agli impiegati delle carriere di concetto delle amministrazioni centrali dello Stato** » (1851), d'iniziativa dei senatori Barra ed altri.

(Esame e rinvio).

Il relatore alla Commissione, senatore Agrimi, riferisce in senso favorevole sul disegno di legge, diretto a consentire ad alcune unità di impiegati della carriera di concetto in servizio nelle amministrazioni centrali dello Stato, muniti del diploma di laurea, il passaggio alla carriera direttiva con l'attribuzione della qualifica di direttore di divisione, in modo da parificarli agli impiegati non di ruolo che hanno goduto nel passato di analoghe agevolazioni. L'oratore conclude presentando un emendamento aggiuntivo relativo all'indicazione dell'onere ed alla copertura finanziaria del provvedimento, in modo da poter superare il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione.

Prende quindi la parola il senatore Maffioletti, il quale lamenta il ricorso a provvedimenti settoriali nei confronti di dipendenti della Pubblica amministrazione, che contrastano con le esigenze più volte espresse dalla Commissione di salvaguardare il quadro organico del settore del pubblico impiego. Lo oratore conclude proponendo di abbinare il provvedimento in esame al disegno di legge n. 114-B, concernente l'organizzazione della Pubblica amministrazione.

Il senatore Barra, dal suo canto, ricorda l'origine del disegno di legge in esame, che riproduce un emendamento da lui proposto al disegno di legge n. 114, poi decaduto per lo stralcio di taluni articoli operato dall'Assemblea; per cui non ritiene possibile l'abbinamento proposto dal senatore Maffioletti.

Dopo che il sottosegretario Nucci ha reso noto che il Governo farà conoscere il proprio avviso sul disegno di legge allorchè la Commissione bilancio avrà espresso il parere sull'emendamento proposto dal relato-

re, il presidente Tesauro, riassunti i termini del dibattito, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 18,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente
SAMMARTINO

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE

La Commissione procede alla votazione per la nomina di un Vice Presidente in sostituzione del senatore Cavalli dimissionario.

Risulta eletto il senatore Cebrelli.

Il presidente Sammartino avverte che, avendo finora il senatore Cebrelli ricoperto la carica di segretario della Commissione, si rende ora necessario procedere alla sua sostituzione. L'elezione suppletiva avverrà nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 10.

AGRICOLTURA (9^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente
COLLESELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Lobianco.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia** » (825), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

« **Norme per la difesa della fauna selvatica italiana** » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;

« **Legge quadro sulla caccia** » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« **Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio** » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il Presidente ricorda che, sui delicati problemi posti dai disegni di legge-quadro per la caccia e per la protezione della fauna selvatica, la Commissione ha affidato ad un'apposita Sottocommissione il compito di un esame preliminare e della elaborazione di un testo unificato. Invita quindi il senatore Buccini, relatore alla Commissione — dopo averlo ringraziato per il suo diligente impegno — ad esporre alla Commissione le risultanze della elaborazione effettuata.

Il senatore Buccini, relatore alla Commissione, avverte che il testo unificato, che viene sottoposto all'esame della Commissione, è il risultato di una complessa elaborazione cui hanno collaborato sia i componenti della Sottocommissione (lo stesso presidente Colleselli, i senatori Artioli, Benaglia, Del Pace e Zanon), sia alcuni dei proponenti dei disegni di legge, come i senatori Fermariello, Mingozzi, Pacini e Zugno.

In tale elaborazione, che si è svolta nel corso di numerose riunioni iniziate nel mese di gennaio, si è tenuto conto, oltre che dei quattro disegni di legge deferiti alla Commissione, anche delle risultanze dell'indagine conoscitiva svoltasi dal maggio all'agosto 1974, di otto proposte di legge presentate alla Camera dei deputati, di numerose leggi regionali già in vigore in materia venatoria, e di sei importanti sentenze della Corte costituzionale, del 1972 e del 1973, su delicate questioni giuridiche. La Sottocommissione inoltre ha potuto utilizzare numerosi documenti e pubblicazioni, anche forniti dalle associazioni venatorie; si è avvalsa della consulenza di esperti in materia di fabbricazione e di uso di armi da caccia, ed ha infine consultato più volte il professor Loporati, direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, che ringrazia per il suo elevato contributo tecnico.

Il relatore precisa altresì che non sono stati affrontati i problemi della pesca nelle acque interne, estranei peraltro al tema specifico dei disegni di legge e dell'indagine conoscitiva, così come non sono stati investiti i problemi relativi alla disciplina dell'uso degli anticrittogamici in agricoltura, sia per la specificità rispetto al tema generale, sia per la difficoltà di regolamentare una materia tecnicamente ancora non approfondita. La Sottocommissione, invece, ha tenuto conto, per un particolare aspetto, del disegno di legge già approvato in sede deliberante concernente l'abolizione dell'uccellazione, ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Buccini sottolinea che la legge-quadro sulla caccia investe complessi problemi istituzionali, giuridici ed amministrativi che danno luogo a tesi anche divergenti. Il testo elaborato non può considerarsi una soluzione definitiva, ma costituisce uno schema concreto, che può essere perfezionato e migliorato con l'apporto di tutti i componenti della Commissione.

Presupposto fondamentale del nuovo testo è l'articolo 117 della Costituzione, che deferisce alle Regioni la competenza in materia di caccia. La legge statale quindi può avere ad oggetto solo i principi generali informativi, e in primo luogo il riconoscimento dell'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente naturale e della fauna selvatica.

Nel rispetto di tale principio la caccia viene riconosciuta come attività sportiva, a condizione che non danneggi le produzioni agricole e non contrasti con l'esigenza della conservazione della specie e della riproduzione della selvaggina. Altro criterio ispiratore è quello di considerare i cacciatori come i più diretti interessati alla difesa del patrimonio faunistico.

Sul piano istituzionale, mentre alle Regioni viene attribuita la titolarità della funzione legislativa, nei limiti della Costituzione e dei principi della legge-quadro, viene previsto che le funzioni amministrative vengano normalmente delegate agli enti locali elettivi. Si innova quindi rispetto alle competenze previste in atto per i Comitati provinciali della caccia, anche se è previsto che

gli enti locali delegati si avvalgano, a loro volta, di speciali comitati disciplinati dalla legge regionale. Per il coordinamento ai vari livelli è inoltre prevista una speciale Commissione nazionale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fra i criteri innovatori, il senatore Bucini sottolinea il ribaltamento della tradizionale distinzione fra le specie cacciabili e quelle soggette a particolare protezione, in quanto si afferma il principio che tutte le specie animali costituenti la fauna selvatica siano oggetto di protezione, salvo le specie cacciabili singolarmente individuate. Ciò corrisponde ad una rivendicazione da più parti avanzata, e coincide anche con le esigenze di una adeguata educazione venatoria. Premesso che il diritto di caccia non potrà più considerarsi un diritto soggettivo perfetto, data la minuziosa regolamentazione cui è sottoposto, il relatore si richiama alla alternativa fra i concetti della *res nullius* e della *res communis*, avvertendo che la soluzione proposta (che si richiama anche ad alcune precise formulazioni del Codice civile), non potendosi adottare l'una o l'altra delle due tesi, fra loro inconciliabili, da un lato ha riconosciuto l'interesse generale alla tutela di tutta la fauna selvatica, dall'altro ha ristretto il concetto della *res nullius* alla sola selvaggina legittimamente cacciabile ed effettivamente cacciata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Tali specie cacciabili sono indicate in un apposito articolo, che prevede anche date diversificate per l'apertura e la chiusura della caccia a ciascuna specie. Mentre gli elenchi possono essere modificati con decreto ministeriale, su parere della Commissione nazionale e del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, le leggi regionali possono anche modificare i calendari venatori, entro i limiti di tempo stabiliti nella legge-quadro.

Il relatore individua negli articoli 9, 10 ed 11 alcune norme tra le più qualificanti del nuovo sistema, in quanto sottopongono tutto il territorio nazionale al regime di caccia controllata, soggetta a limitazione di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi da abbattere, mentre si affida alle Regioni

la predisposizione di piani pluriennali per gli interventi nel settore venatorio, con particolare riferimento ad un preciso assetto territoriale che prevede sia oasi di protezione e rifugio della selvaggina, sia zone di ripopolamento e cattura. È stato anche affrontato il problema delle riserve di caccia, istituito soggetto a numerose obiezioni, da considerarsi superato nel nuovo regime di caccia controllata. Con le nuove forme di « gestione sociale del territorio » ai fini venatori, vengono avvicinate e temperate le esigenze dei cacciatori e quelle dei coltivatori, come previsto in altre legislazioni europee. Condizione per tali forme di gestione sociale è la partecipazione sia dei cacciatori abitanti nei relativi territori, sia dei proprietari e conduttori dei fondi. Nel complesso, i territori soggetti a gestione sociale e quelli previsti per le oasi di protezione e per le zone di ripopolamento e cattura non possono superare un terzo della superficie di ciascuna provincia, restando il rimanente disponibile per la libera caccia, sia pure con le limitazioni della caccia controllata. Le riserve di caccia attualmente esistenti potranno continuare la loro attività fino alla scadenza delle relative concessioni e comunque — in base ad una norma transitoria — fino a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge-quadro.

Nel nuovo testo viene risolto anche il problema delle armi utilizzabili per la caccia. Tenuto conto della situazione esistente, ed anche dei problemi connessi alla produzione ed alla modificazione di alcuni tipi di armi, si è limitato l'uso di armi da fuoco ai fucili fino a due colpi ed ai fucili a ripetizione automatica a non più di tre colpi. Si è considerato che nella attuale situazione i fucili a ripetizione, a cinque o sette colpi, potevano risultare dannosi in maniera eccessiva al patrimonio faunistico e non giustificati dal carattere sportivo dell'attività venatoria.

La Sottocommissione ha ampiamente approfondito il problema del rapporto tra la caccia ed i proprietari dei terreni. Si è ritenuto che fossero tuttora valide le norme della legge del 1967 in proposito, riconoscendosi il diritto dei proprietari alla chiusura dei fondi, con modalità e condizioni ri-

prodotte dalla stessa legge del 1967. Per quanto concerne invece la tutela delle coltivazioni agricole, che costituisce un principio fondamentale della nuova normativa, si è ritenuto che la determinazione delle colture da tutelare e dei fondi considerati in attualità di coltivazione dovessero essere rimesse alle leggi regionali (sia pure con il presidio di una specifica norma penale contenuta nella legge-quadro), e ciò in quanto sarà possibile tener conto, nelle leggi regionali, delle articolate e diversificate situazioni ed esigenze agricole locali. Nella stessa legge-quadro è inoltre previsto l'onere, per i conduttori, di individuare i terreni in attualità di coltivazione con un segnale elementare e di facile riconoscimento.

Il relatore Buccini si sofferma quindi, prima di passare ad una sintetica esposizione dei singoli articoli, su altre proposte del nuovo testo che, senza incidere su grosse questioni di principio, costituiscono sostanziali innovazioni. In particolare, ricorda la maggiore severità prevista negli esami per il rilascio della licenza di caccia, nonchè il requisito della idoneità psico-fisica all'uso delle armi, da accertare sul piano medico, come condizione per il rilascio ed il rinnovo delle licenze.

In materia di tasse e di soprattasse, viene previsto che le tasse per le licenze di porto d'armi, invariate rispetto agli importi in vigore, vengano versate all'erario, mentre le soprattasse per le licenze di caccia (il cui importo viene sensibilmente aumentato) vengano in gran parte riversate alle Regioni. Il nuovo onere può considerarsi sopportabile, dato il mancato aumento delle tasse erariali; esso appare altresì giustificato se si considera che i fondi restituiti alle Regioni sono vincolati agli scopi propri della attività venatoria, mentre una cospicua aliquota è direttamente riservata alle associazioni venatorie e agli istituti pubblici operanti nel settore.

Dopo aver sottolineato la funzione che la nuova legge riserva alle associazioni venatorie, anche nello specifico settore della vigilanza, il relatore richiama l'attenzione sull'inasprimento delle sanzioni penali per le

infrazioni in materia di caccia, ed accenna infine alla esigenza che, anche per i nuovi maggiori compiti ad esso attribuiti, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia sia potenziato e possibilmente articolato in sezioni specializzate, a livello regionale o interregionale.

Il senatore Buccini invita quindi i componenti della Commissione ad apportare ogni possibile contributo al miglioramento del testo, e dichiara il suo orientamento favorevole alle decisioni che la Commissione dovesse adottare per accelerare l'iter del disegno di legge.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il relatore per la sua esposizione concreta ed approfondita, richiama l'attenzione della Commissione sulla possibilità di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, sollecitando altresì il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio punto di vista.

Il sottosegretario Lobianco, premesso che una legge-quadro sull'attività venatoria rappresenta una esigenza indalazionabile, esprime apprezzamento per l'impegnativo lavoro svolto dalla Sottocommissione. Avverte che il Ministero dell'agricoltura aveva già predisposto sullo stesso tema un nuovo testo, già concertato anche con altri Ministeri, precisando altresì che, di fronte alla elaborazione già compiuta in seno alla Commissione agricoltura, il Governo rinuncia a presentare tale testo, che potrà costituire peraltro un presupposto per eventuali integrazioni. Conclude sottolineando l'importanza dei principi della difesa della natura e della fauna selvatica, richiamati dalla Sottocommissione nel testo in esame.

Il senatore Artioli, dopo aver ricordato il lavoro diligente e la pazienza con cui il senatore Buccini è riuscito a sintetizzare posizioni anche complesse e articolate, ricorda che al testo oggi presentato ha recato un serio contributo anche l'Amministrazione, con la partecipazione di qualificati funzionari, ciò che ha permesso di pervenire a conclusioni oggettivamente e tecnicamente valide. Come secondo aspetto qualificante del nuovo testo, il senatore Artioli segnala il fatto che, sulla base della iniziativa parla-

mentare, si sia pervenuti alla formulazione di una tipica legge-quadro che esalta il ruolo delle Regioni in una materia ad esse attribuita, nel momento stesso in cui vengono precisate le finalità generali della nuova normativa ed il momento nazionale che è il presupposto di una profonda articolazione regionale. Premesso che tale indicazione potrà essere valida anche per altri problemi normativi, rileva che anche il vincolo sui fondi assegnati alle Regioni nel campo venatorio trova giustificazione nel maggior onere finanziario che la nuova disciplina richiede ai cacciatori. Conclude sottolineando l'urgenza della rapida approvazione della legge, intesa anche a prevenire discrasie e contraddizioni tra le varie Regioni, e chiede formalmente che la Commissione deliberi di chiedere l'assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante.

Il senatore Zugno, dopo aver lodato lo spirito di sacrificio e l'attenzione con cui il senatore Buccini ha potuto condurre in porto un problema sul quale si prefiguravano soluzioni anche contrastanti, con un testo che potrà essere un valido punto di riferimento per l'attività legislativa delle Regioni, si associa alle considerazioni del senatore Artioli e si dichiara favorevole alla richiesta di trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante; osserva altresì che la registrazione stenografica del dibattito in Commissione risulterà particolarmente utile ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della nuova legge-quadro.

Il senatore Fermariello si associa alle richieste dei precedenti oratori, sottolineando che occorrerà programmare i tempi di lavoro in modo che il provvedimento possa essere utilizzato dalle Regioni a partire dalla prossima campagna venatoria.

La Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, delibera quindi di chiedere il trasferimento dei disegni di legge n. 285, 604, 768 e 1200 alla sede deliberante.

Il Presidente avverte altresì che il nuovo testo, elaborato dalla Sottocommissione, dovrà essere sottoposto, per un nuovo parere, alle Commissioni che già erano state chia-

mate a pronunciarsi sui citati disegni di legge.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente, dopo aver accennato al programma della indagine conoscitiva sui problemi concernenti l'applicazione della politica agricola comunitaria, elaborato dalla Presidenza della Commissione, avverte che tale indagine conoscitiva potrà avere inizio, salvo l'assenso del Presidente del Senato, fin dalla prossima settimana.

Il senatore Del Pace prospetta la necessità che l'ufficio di Presidenza della Commissione determini un preciso programma dei prossimi lavori, tenendo conto dell'urgenza di alcuni problemi (ad esempio contratti agrari, terre incolte, AIMA), oggetto di disegni di legge deferiti all'esame della Commissione.

La seduta termina alle ore 11,45.

LAVORO (11°)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

*Presidenza del Presidente
POZZAR*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Del Nero.

La seduta ha inizio alle ore 11,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati** » (2138).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

La Commissione riprende la discussione, sospesa ieri. Il sottosegretario Del Nero illustra tre emendamenti: all'articolo 1 per inserire espressamente la menzione dei lavoratori frontalieri; al primo comma dell'articolo 2, per stabilire che il trattamento previsto

dall'articolo 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro; al primo comma dell'articolo 3, per precisare che i lavoratori di cui all'articolo 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possano ulteriormente beneficiarne semprechè abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette all'estero.

Il sottosegretario Del Nero ribadisce infine il suo parere contrario all'abrogazione, proposta dal senatore Giovannetti all'articolo 1, dell'inciso « detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali ».

Si passa alla votazione.

All'articolo 1, il senatore Giovannetti dichiara di mantenere il suo emendamento soppressivo che, a suo avviso, non determinerebbe un incremento dell'onere finanziario e che appare opportuno anche in considerazione del fatto che il lavoratore rimpatriato incontra ben maggiori difficoltà del lavoratore residente. Mentre il relatore, senatore Corretto, si rimette alla Commissione, il senatore Varaldo si dichiara contrario, osservando che le indennità in questione gravano sulla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, che è alimentata dal lavoro svolto in Italia. L'emendamento soppressivo è respinto. È approvato invece l'emendamento del Governo tendente ad inserire la menzione dei lavoratori frontalieri e, quindi, l'articolo 1. L'articolo 2 è approvato con la modifica sostitutiva del primo comma proposta dal Governo; l'articolo 3 con l'emendamento sostitutivo al primo comma presentato dal Governo; l'articolo 4 con una correzione formale al secondo comma. La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Pozzar avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 2 luglio, alle ore 10,30, in sede deliberante, per

la discussione del disegno di legge n. 512-B, concernente norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, e, in sede referente, per l'esame del disegno di legge n. 886, riguardante miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o rendita vitalizia.

La seduta termina alle ore 12.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente
MINNOCCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Pinto.

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica le determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza nella riunione odierna. La Commissione dovrebbe portare a termine prima della chiusura estiva almeno i tre più importanti disegni di legge assegnati in sede deliberante: n. 1929 sui trapianti di organi, n. 804-B sul servizio farmaceutico ed il n. 510-B sul divieto di fumare nei pubblici locali. Circa l'indagine conoscitiva sui problemi sanitari dell'infanzia e sull'assistenza psichiatrica, constatata la impossibilità di darvi inizio immediatamente, ne è stato disposto il rinvio al prossimo mese di settembre.

Il Presidente comunica altresì che, in adesione ad una proposta del Gruppo comunista accolta dalla Commissione, promuoverà un intervento del ministro Gullotti ad una seduta della Commissione, affinché il Ministro possa metterla al corrente dei problemi inerenti all'applicazione del decreto-legge n. 386 per il risanamento della finanza ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria e soprattutto, in particolare, sugli adempimenti relativi al previsto inizio della gestione commissariale delle mutue.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria » (2130).(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 8^a).

Il presidente Minnocci illustra i principali aspetti del disegno di legge n. 2130, diretto alla integrazione di finanziamenti dello Stato erogati a suo tempo quali contributi per le spese di costruzione di policlinici e cliniche universitarie. Il Presidente mette in evidenza la giustificazione della spesa, dell'ammontare di lire 750 milioni per il 1975 e il 1976, consistente nel consentire il completamento di costruzioni rimaste interrotte.

In considerazione della scarsa entità della spesa e dell'obiettiva necessità di completare le opere, il presidente Minnocci propone di dare parere favorevole alle Commissioni riunite, pur esprimendo talune perplessità suscitate dal carattere frammentario e disorganico dell'intervento finanziario in questione, che avrebbe dovuto collocarsi nel quadro della programmazione ospedaliera, affidata oggi principalmente alle Regioni; nonché dalla circostanza del mancato concerto, nella presentazione del provvedimento, con il Ministro della sanità, nonostante le numerose e importanti competenze ad esso spettanti nel settore dell'edilizia ospedaliera e universitaria.

Il senatore Merzario, dopo essersi associato ai rilievi mossi al provvedimento dal Presidente, lamenta inoltre la mancanza di precisi ragguagli, da parte del Governo, sulle spese erogate fino ad oggi e sui risultati concretamente conseguiti, o almeno sullo stato e la consistenza delle opere.

Il senatore Argiroffi critica la tendenza ad ampliare indiscriminatamente la capacità delle strutture ospedaliere, dal momento che esistono, specialmente nel Mezzogiorno, enti ospedalieri che abusano di tali finanziamenti valendosene per finalità e in modi del tutto aberranti.

Il senatore Capua esprime il parere favorevole del suo Gruppo, in considerazione dell'opportunità di incrementare, in generale, le attrezzature ospedaliere universitarie.

I senatori De Giuseppe e Leggieri, pur associandosi a molte delle considerazioni fin qui svolte, rilevano l'eccessiva ampiezza delle argomentazioni in rapporto alla limitatezza dell'oggetto del provvedimento, sul quale si esprimono in senso favorevole.

La Commissione a maggioranza esprime parere favorevole sul disegno di legge, dando mandato al presidente Minnocci di trasmettere alle Commissioni riunite 7^a e 8^a le osservazioni da lui stesso formulate e quelle emergenti dai risultati del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per la conoscenza e l'uso dei farmaci ad azione progestativa » (794), d'iniziativa dei senatori Zanti Tondi Carmen Paola ed altri;

« Istituzione dei Centri comunali di assistenza sanitaria familiare » (825), d'iniziativa del senatore Pinto;

« Istituzione di consultori familiari » (1701), d'iniziativa dei senatori Falcucci Franca ed altri;

« Norme per l'istituzione di centri di medicina preventiva e di controllo delle nascite » (1730), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

« Norme sulla educazione demografica e disciplina della vendita e diffusione dei prodotti medicinali contraccettivi » (1960), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il presidente Minnocci fa presente la necessità di concludere i lavori sui disegni di legge con la massima sollecitudine, in modo da consentirne, come previsto, la discussione in Assemblea nella prossima settimana. Rendendosi tuttavia necessaria una definitiva soluzione dei problemi rimasti insoluti nel corso dell'esame svoltosi nella precedente seduta, il Presidente dà lettura degli articoli del testo unificato e li mette in votazione. Viene accolto senza discussione l'articolo 1, che stabilisce le finalità del servizio dei consultori familiari.

All'articolo 2, che attribuisce alle Regioni la determinazione in via legislativa dei criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione ed il controllo del servizio dei consultori sulla base di taluni principi stabiliti nell'articolo stesso, il senatore Costa propone di affidare anche alle Province,

oltre che ai Comuni e ai loro consorzi, il compito di istituire i consultori. Analoga attribuzione di competenza viene proposta dal senatore Benedetti a favore delle comunità montane.

Il presidente Minnocci fa rilevare l'inopportunità di inserire, in quella parte della normativa che regola la costituzione dei consultori pubblici giuridicamente necessari in ogni parte del territorio nazionale, una attribuzione di competenza ad enti diversi dai comuni e dai loro consorzi, attribuzione che verrebbe al tempo stesso a configurarsi come un obbligo, per tali enti, a costituire i consultori. Dopo un ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori Carmen Paola Zanti Tondi, Premoli, Argiroffi, De Giuseppe, Leggieri e Merzario, i senatori Costa e Benedetti ritirano le rispettive proposte.

Si passa ad esaminare, in relazione alla lettera b) dell'articolo 2, il problema dei modi di utilizzazione delle strutture sanitarie pubbliche locali da parte dei previsti consultori pubblici e privati, problema accantonato nella precedente seduta.

Sulla proposta del relatore Leggieri, formulata in seguito ad una richiesta avanzata dal Gruppo comunista, di subordinare l'utilizzazione delle strutture sanitarie pubbliche da parte dei consultori privati alla stipula di preventive convenzioni tra detti consultori e gli enti pubblici, si apre un ampio dibattito al quale partecipano i senatori Capua, Carmen Paola Zanti Tondi, Argiroffi, Cavezzali, Barra, nonché il relatore Leggieri ed il sottosegretario Pinto.

Il senatore Capua, premesso che il cittadino ha diritto comunque di fruire gratuitamente delle prestazioni delle strutture sanitarie pubbliche e che pertanto non dovrebbe essere subordinata ad alcuna limitazione la possibilità di rivolgersi ad un ospedale o ad altra struttura sanitaria pubblica per ottenere quelle prestazioni che siano state prescritte dal medico privato liberamente scelto, dichiara di ritenere inammissibile qualsiasi convenzione fra un consultorio privato ed un ente pubblico, che subordinando di fatto la gratuità del servizio ad una decisione dell'ente pubblico, opererebbe come un mezzo di discriminazione, in senso poli-

tico ed ideologico, fra consultori desiderati e consultori di cui si vuole impedire l'esistenza.

La senatrice Carmen Paola Zanti Tondi, dopo aver affermato il principio basilare della necessità di dare la preferenza ai consultori pubblici, rileva l'opportunità di utilizzare, per supplire alle carenze di questi, anche i consultori privati, tenendo presente però che la convenzione che consente ad un consultorio privato di valersi delle prestazioni delle strutture pubbliche deve essere intesa unitariamente, e cioè dovrà essere stipulata, dall'ente pubblico territoriale al quale spetta la responsabilità del servizio sul piano locale, un'unica convenzione, in quanto solo così può realizzarsi un controllo dell'ente pubblico sulla presenza nel consultorio sia dei requisiti medico-sanitari sia degli altri presupposti per poter svolgere il servizio secondo i principi stabiliti dalla legge che si va elaborando.

Il senatore Argiroffi, premesso che il Gruppo comunista accetta pienamente il principio del pluralismo nella organizzazione del servizio dei consultori familiari, pluralismo che ha la sua ragion d'essere nell'importanza dei compiti extra-sanitari affidati ai consultori, ed in particolare nei compiti di assistenza psico-sociale ed anche etica alle famiglie ed a tutti gli utenti del servizio, rileva come proprio questi compiti di assistenza sociale in senso ampio rendano indispensabile, ancor più che non i compiti sanitari, un riconoscimento preventivo da parte dell'ente pubblico dell'idoneità del consultorio privato ad assolvere tutte le funzioni previste nella presente legge. Ne deriva quindi, prosegue il senatore Argiroffi, l'assoluta necessità di una convenzione fra l'ente pubblico ed il consultorio, convenzione che deve fra l'altro regolare l'assolvimento di quei compiti per i quali l'ente pubblico erogherà al consultorio privato finanziamenti provenienti dallo Stato e che sosterranno, in base alla presente legge, anche le attività promozionali di divulgazione e propaganda dei mezzi di prevenzione delle nascite.

Il senatore Cavezzali sottolinea, replicando al senatore Capua, la necessità che l'ente pubblico effettui virtualmente una scelta fra

i consultori privati che chiedono di usufruire delle strutture sanitarie pubbliche e dei finanziamenti previsti dalla presente legge, trattandosi in entrambi i casi di utilizzazione di mezzi materiali o finanziari di provenienza pubblica.

Il senatore Barra ritiene che le difficoltà prospettate dai senatori intervenuti nel dibattito possano essere superate mediante una riformulazione completa della lettera *b*) dell'articolo 2, separando la fattispecie costituita dai modi di funzionamento dei consultori pubblici da quella corrispondente relativa ai consultori privati. In particolare egli ritiene necessario precisare che anche l'attività dei consultori pubblici debba essere disciplinata dalle legislazioni regionali, obbligando detti consultori ad utilizzare innanzi tutto le strutture sanitarie pubbliche già esistenti ed a procedere ad ampliamenti strutturali solo nei casi di reale necessità. Circa i consultori privati considera inevitabile ricorrere all'istituto della convenzione, che dovrà essere stipulata, in prospettiva, dalle future unità sanitarie locali ed oggi, in via transitoria, può essere promossa dalla Regione e stipulata dall'ente sanitario pubblico locale. Sia i consultori pubblici che quelli privati, infine, potranno avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria per gli esami di laboratorio, gli esami radiologici ed ogni altra ricerca strumentale. Il senatore Barra conclude ribadendo la necessità di una simile precisazione dei rapporti giuridico-amministrativi fra i consultori di ogni specie e le istituzioni pubbliche, trattandosi di un settore di attività di nuova istituzione e che viene istituito con mezzi finanziari direttamente o indirettamente di pubblica provenienza.

Il relatore Leggieri dichiara di concordare pienamente con le proposte del senatore Barra e sottolinea, in particolare, la necessità politica che anche i consultori privati possano valersi dei mezzi offerti dalle strutture pubbliche, trattandosi di svolgere, mediante tali sussidi, funzioni che per le loro implicazioni etiche o comunque ideologiche richiedono in via assoluta quel plu-

ralismo che da più parti è stato riaffermato. In concreto, ribadisce il relatore, i consultori privati devono far fronte alla necessità che ogni cittadino possa rivolgersi ad un consultorio orientato sulla base delle sue personali impostazioni ideologiche.

Il sottosegretario Pinto, premesso che sulla base della legislazione vigente non tutti i cittadini hanno diritto alle prestazioni sanitarie gratuite, restandone esclusi quelli che non corrispondono i contributi previdenziali, e che pertanto la legge che si va ad elaborare verrebbe a portare, nel settore della prevenzione delle nascite, un elemento innovativo di anticipazione del futuro traguardo della gratuità totale dell'assistenza sanitaria, elemento innovativo che impone di procedere con le opportune cautele, ribadisce la necessità assoluta di ricorrere, per i consultori privati, all'istituto della convenzione, che costituisce oggi il presupposto basilare per poter erogare ai cittadini prestazioni sanitarie gratuite prescritte da medici privati. Il sottosegretario Pinto dichiara pertanto di consentire pienamente, a nome del Governo, con le proposte del senatore Barra sia sul problema ora menzionato che sull'obbligo imposto ai consultori pubblici di valersi innanzi tutto delle strutture sanitarie pubbliche già esistenti.

Dopo che i senatori De Giuseppe, Cavezali e Carmen Paola Zanti Tondi hanno annunciato il consenso dei rispettivi Gruppi alle proposte del senatore Barra, il presidente Minnocci dà lettura dell'articolo 2 riformulato su tale base, che viene infine accolto dalla Commissione.

Viene quindi accolto l'articolo 3, concernente i requisiti richiesti per il personale in servizio presso i consultori. L'articolo 4, relativo alla gratuità del servizio, estesa anche ai cittadini stranieri, servizio che dovrà far carico alle future strutture previste per l'assistenza sanitaria pubblica, è approvato con lievi modifiche proposte dal relatore Leggieri.

L'articolo 5 è accolto con la modifica stabilita nel parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione economica, restando invariate le precedenti statuizioni cir-

ca la ripartizione del finanziamento statale fra le Regioni.

All'articolo 6, che prevede le modalità della programmazione territoriale del servizio dei consultori, attribuita alle Regioni, i senatori Pittella e Cavezzali propongono un emendamento in base al quale dovrebbero essere ammessi a far parte del servizio in tal modo programmato soltanto i consultori privati esistenti almeno da due anni all'entrata in vigore della legge e con la limitazione di tale prerogativa alla durata massima di cinque anni.

Il senatore Cavezzali illustra l'emendamento, sottolineando soprattutto il pericolo di una eccessiva proliferazione di nuovi consultori privati, come conseguenza dei benefici di varia natura previsti dalla legge che si va ad elaborare, mentre il requisito della preesistenza da due anni darebbe garanzie circa la serietà anche ideologica dei consultori privati.

Il senatore De Giuseppe osserva che l'emendamento proposto dal Gruppo socialista porterebbe ad una cristallizzazione della situazione attualmente esistente in fatto di consultori privati, cristallizzazione che andrebbe contro lo spirito della legge, inteso soprattutto al rispetto delle convinzioni etiche e religiose dei cittadini.

Il senatore Barra, premesso che l'emendamento del Gruppo socialista suonerebbe come un atto di sfiducia nelle capacità delle Regioni di effettuare scelte oculate ed adeguate in sede di promozione delle convenzioni, e cioè nel dare il riconoscimento pubblico ai consultori privati, afferma che il principio pluralistico non può essere accettato solo parzialmente e con riserve, ma richiede invece una presa di posizione netta ed aperta da parte di tutti i Gruppi.

Il senatore Argiroffi dichiara di concordare, in via di massima, a nome del Gruppo comunista, con l'emendamento del Gruppo socialista, ma di ritenere tuttavia che l'approvazione di un tale emendamento renderebbe vani tutti gli sforzi compiuti fino ad oggi per trovare un accordo politico che consenta di varare una legge quanto mai controversa e difficile; conclude quindi pro-

spettando l'opportunità di un ripensamento da parte del Gruppo socialista.

L'emendamento proposto dai senatori Pittella e Cavezzali è infine respinto a maggioranza ed è accolto l'articolo 6.

Viene quindi approvato l'articolo 7, che stabilisce un termine per l'adempimento dell'obbligo, da parte delle Regioni, di emanare la legislazione sul servizio dei consultori.

Il senatore Barra propone un articolo aggiuntivo per stabilire l'abrogazione delle norme incompatibili e contrastanti con la nuova legge, affermando che in tal modo si consoliderebbe la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'interpretazione dell'articolo 552 del codice penale, senza con ciò pregiudicare future definizioni compiute ed organiche della materia.

L'articolo aggiuntivo del senatore Barra è accolto. Infine viene dato mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE SPECIALE per i problemi ecologici

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

Presidenza del Vice Presidente

ROSSI DORIA

indi del Presidente

BARBERA

La seduta ha inizio alle ore 12,35.

VOTAZIONI PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE

La Commissione procede alla terza votazione per la nomina del Presidente. Poichè nessun candidato raggiunge la maggioranza semplice prescritta dal Regolamento, la Commissione procede, immediatamente dopo, alla quarta votazione. Risulta eletto il senatore Barbera.

Il neo Presidente, in un cordiale saluto rivolto ai componenti della Commissione, sottolinea l'importanza che i problemi eco-

logici — intesi in un'accezione più ampia di quella usuale — rivestono nella legislazione nazionale, assicura il massimo dell'impegno nell'assolvimento dei compiti che la mozione istitutiva assegna alla Commissione. Egli annuncia infine che l'Ufficio di Presidenza è convocato mercoledì 2 luglio 1975, alle ore 16,30.

La seduta termina alle ore 13.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia**

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente

CARRARO

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

La Commissione discute le questioni poste dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale sulla ammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato dai tribunali di Milano e di Torino.

Dopo un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Agrimi e Adamoli e il deputato La Torre, la Commissione si riserva di decidere sulle questioni suddette in una prossima seduta.

Dopo aver deliberato l'acquisizione di alcuni documenti, la Commissione stabilisce di tornare a riunirsi mercoledì 2 luglio 1975, alle ore 17.

La seduta termina alle ore 13.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Matteis e con l'intervento del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Urso, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri (*alla 9ª Commissione*);

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri (*alla 9ª Commissione*);

« Legge quadro sulla caccia » (768), d'iniziativa del senatore Zugno ed altri (*alla 9ª Commissione*);

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri (*alla 9ª Commissione*);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con allegato, protocolli e atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973 » (2020) (*alla 3ª Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea » (2113) (*alle Commissioni riunite 3ª e 7ª*);

« Norme per l'esecuzione di opere urgenti di sistemazione idraulica nel tronco di pianura del bacino dell'Adige e nel tronco medio-inferiore del Po » (2131) (*alla 8ª Commissione*);

« Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2135), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 2ª Commissione*);

« Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 » (2140), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 2ª Commissione*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zaccari, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, istitutivo della zona agricolo-industriale nel comune di Verona » (2075), d'iniziativa dei deputati Erminero ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 10^a Commissione*).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45